



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 novembre 2022
(OR. en)

14953/22

EF 344
ECOFIN 1180
DELA CT 209

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 8366 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione (<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 26 luglio 2022</i>)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 8366 final.

All.: C(2022) 8366 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2022
C(2022) 8366 final

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 26 luglio 2022)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 26 luglio 2022)

Alla pagina 2, articolo 2, paragrafo 1,

anziché: «1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato 2022/1301 della Commissione (4) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato 2022/1301 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.»,

leggasi: «1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato 2022/1302 della Commissione (4) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato 2022/1302 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.».

Alla pagina 2, nota a piè di pagina 4,

anziché: «Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, xx.xx.2022, pag. 10).».

leggasi: «Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione, del 20 aprile 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 52).».